



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"
Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 - 085/4916811
E-MAIL: chis017009@istruzione.it - PEC: chis017009@pec.istruzione.it
SITO: www.liceoavolta.it - C.F.: 93052590697 - Codice univoco: UFRUD

I.I.S. - "A. VOLTA"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0012276 del 04/12/2021
A-23-a (Uscita)

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Inoltre è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito**, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro:

- dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021,

e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021**.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Nelle more di specifiche e dettagliate note operative da parte del Ministero dell'Istruzione, il personale scolastico è invitato a prendere visione di quanto normato nel Decreto Legge 26 novembre n.172 i n oggetto disponibile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

in vigore dal 27.11.2021, con particolare riferimento a quanto esposto al Capo I, art.2, concernente l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico a decorrere dal 15.12.2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela Mancini

Firmato digitalmente